

a) - per il Pergolini, che già percepisce il trattamento di previdenza, alla compensazione delle spese del ricorso di cassazione; il trattamento previdenziale attualmente spettante al Pergolini, e detratto il valore di conversione in rendita del capitale liquidato in contanti al momento della cessazione del rapporto di lavoro, è di £ 40.000- mensili (minimo garantito);

b) - per il Magliani:

1- rinuncia da parte del Magliani a tutti gli arretrati di rendita vitalizia, dal 1° gennaio 1951 al 31 dicembre 1955 (£ 3.890.412-) ed alla pretesa applicazione dell'accordo economico 10 giugno 1949; (tale accordo concede un aumento tabellare con effetto 1° gennaio 1949 ed al Magliani non fu applicato, poiché ha stipulato e successivamente al suo licenziamento, avvenuto il 15 febbraio 1949).

2- corresponsione al Magliani della rendita vitalizia a decorrere dall'1° gennaio 1956 (£ 72.052- mensili) e della somma di £ 169.117 - per conguaglio competenze Nord (delib. consiliare 28 giugno 1956).

3- compensazione delle spese ed onorari